

disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi (n. 81.023) e il numero di immissioni in ruolo stimate per l'anno scolastico 2023/2024, pari a n. 50.807, oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ad assumere oggetto della nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2023, protocollo n. 29009, con cui, nel trasmettere il parere di cui alla nota del 6 luglio 2023, prot. n. 194272, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente,

di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2023

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2407*

23A04997

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 aprile 2023.

Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,


sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, riguardante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 1, comma 712, della citata legge che, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, per progetti di rilevanza strategica nel settore navale;

Considerato che, a tal fine, la sopra richiamata disposizione prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i criteri per il finanziamento dei predetti progetti;



Considerata la rilevanza degli obiettivi di sviluppo del settore navale attraverso meccanismi di incentivazione di progetti di rilevanza strategica volti ad implementare l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità ambientale;

Considerato il rinvio operato dalla sopra citata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 712, legge 30 dicembre 2021, n. 234 alle modalità di finanziamento previste dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»;

Ritenuto necessario definire una specifica disciplina per l'individuazione dei citati progetti di rilevanza strategica nel settore navale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con il presente decreto sono individuati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 3 del presente decreto le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.

2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Art. 3.

Bandi

1. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di

finanziamento. A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.


Art. 4.

Criteri di individuazione dei progetti

1. Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;
- b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
- c) capacità tecnica dell'impresa proponente;
- d) fattibilità tecnica del progetto;
- e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
- g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
- h) qualora applicabile, grado di modularità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
- i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce *standard*;
- j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.

2. I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1191

23A04966

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2023.

Modifiche al decreto 30 settembre 2022, recante: «Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente *Ad blue* per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E CON

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto

delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente *Ad-Blue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2023, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui alla norma sopra richiamata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final* recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato» della predetta comunicazione che ha innalzato a 2.000.000,00 di euro il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può essere concesso l'aiuto;

Considerata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel decreto 30 settembre 2022, sopra richiamato, per conformarle a quanto previsto nella sezione 2.1 punto (55) della comunicazione C(2022) 7945 *final*;

Preso atto infine che con decisione C(2022) 9571 *final* in data 14 dicembre 2022 la Commissione ha ritenuto compatibile con l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE, la misura adeguata nel senso sopra indicato;

